

# INTERESSI DI MORA: PROBLEMI O OPPORTUNITA'?

di Graziano Guazzi g.guazzi@bollicine.it

**I**l nuovo regime degli interessi di mora è entrato in vigore il 7 novembre 2002, tuttavia i dubbi rendono problematica la sua applicazione, al punto che si dà per certa la deroga per il 2002. Aspettando chiarimenti, chiediamoci se questa nuova disciplina porterà più problemi o opportunità.

Le nuove regole, a tutela del creditore, stabiliscono la decorrenza automatica degli interessi, peraltro **molto elevati**, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore. Di conseguenza, l'obbligo di assoggettarli a tassazione a prescindere dell'eventuale incasso.

Non c'è dubbio che contabilmente questa disciplina complicherà la chiusura di ogni esercizio, stante la necessità di monitorare gli interessi di mora al fine di stabilire i crediti spettanti e decidere quali svalutare per evitarne la tassazione. Tuttavia, almeno nelle intenzioni, si pone come una rivoluzione copernicana, soprattutto se si pensa alla media dei pagamenti e se si tiene presente che prima gli interessi legali (3%) risultavano più un'incentivazione alla morosità, che una punizione. Chiaramente, non è lo strumento in sé che risolve il problema. La tentazione di puntare sui *patti in deroga* e ricorrere alla *svalutazione* come vie di fuga per mantenere le cose come stanno è molto forte. Come dire: fatta la legge, fatto l'inganno. In effetti, *l'autonomia delle parti*, potreb-

be risultare il tallone di Achille di un importante provvedimento teso ad armonizzare le pratiche commerciali vigenti in diversi paesi, puntando su due semplici principi: a) pari dignità delle parti, b) regole del gioco valide per tutti. Proviamo dunque ad immaginare come cogliere questa *ratio* per arginare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti ed organizzare proce-

- il saggio di interesse è quello della BCE + 7 punti (+ 9, indegabile, per prodotti alimentari deteriorabili)
- sono poste a carico al debitore anche le spese sostenute per il recupero del credito
- 30 giorni sono i termini di pagamento "normali" (60 per i prodotti alimentari deteriorabili)
- i *patti in deroga*, consentono di concordare diversi tassi e condizioni di pagamento, fatta comunque salva la loro nullità se gravemente iniqui
- possono qualificarsi iniqui gli accordi che hanno come obiettivo quello di procurare liquidità al debitore (esempio: incassa alla consegna - giacenza media di 15 giorni - e paga a 60 giorni)
- la decorrenza degli interessi è automatica e parte dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento
- tali interessi devono concorrere alla formazione del reddito imponibile integralmente nell'esercizio di maturazione, a prescindere dal momento successivo ed eventuale dell'incasso
- è possibile svalutare e portare in detrazione gli interessi "inesigibili"
- in caso di verifica fiscale, gli interessi attivi non registrati vengono ripresi senza possibilità di detrazione

durre a supporto.

Prima di tutto, è fondamentale approfondire la materia, per poter affrontare con chiarezza e competenza la questione con i propri clienti.

A prescindere dall'intenzione/possibilità di rinegoziare le condizioni e pretendere gli interessi (valutazione fatta cliente per cliente), non va persa l'occasione per **fare pesare a tutti le nuove regole (voltare pagina), chiarendo che: a) agiscono trascendendo la volontà delle parti, b) introducono nuovi oneri aziendali**. La pressione sarà più efficace con i seguenti provvedimenti.

- Non essendo fiscalmente valida la prova testimoniale, suggeriamo la stesura di un contratto.

- In sua assenza, sui *DDT* e sulla *Fattura* dovranno essere ben evidenziate e specificate le condizioni di pagamento ed i tassi, con riferimento alle nuove disposizioni di legge ed eventualmente ad *accordi derogativi verbali*. Sul *DDT* è bene predisporre una *casella firma* per la

loro esplicita accettazione.

- Invio periodico di estratti conti che evidenzino gli interessi di mora. Sarebbe anche opportuna una nota, personalizzata per cliente ed in funzione dell'ammontare degli interessi, che specifica come verranno trattati o quantomeno cerchi di sensibilizzare il Cliente.

- Tabulato che riporti per ogni partita gli interessi maturati tenendo conto degli eventuali patti in deroga, da utilizzare come nota integrativa del bilancio.

- Procedura per l'addebito degli interessi (fuori campo IVA).

- Tabulato degli interessi svalutati, da utilizzare come nota integrativa del bilancio.

- Comunicazione (*ad probationem*) che ufficializza ai debitori la rinuncia a *posteriori*, dopo l'avvenuto incasso del credito, degli interessi.